



# Comune di Acquanegra Cremonese

Provincia di Cremona



## PUGSS

Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo  
ai sensi del RR n° 6 del 15/02/2010 e s.m.i.

Giugno 2014

**VAS  
R01**

## Rapporto Preliminare

### Gruppo di lavoro

*Luca Menci*

*Marco Banderali*

*Roberto Bertoli*

*Marco Antonelli*

*Cristian Greppi*

*Federica Gè*

*Clizia Grandini*

### Il sindaco

*Lanfredi Luciano*

### Assessore al Territorio

*Bernardi Angelo*

### Segretario Comunale

*Grassi Raffaele*

Adozione

Delibera C.C. n°

del

Approvazione

Delibera C.C. n°

del

Pubblicazione BURL - Serie Avvisi e Concorsi

n°

del



## SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
<b>Capitolo 1. PREMESSE GENERALI .....</b>	<b>4</b>
1.1 Oggetto ed articolazione del documento.....	4
<b>Capitolo 2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS.....</b>	<b>6</b>
2.1 La Direttiva 2001/42/ce e il d.lgs. 152/06 .....	6
<i>Direttiva 01/42/CE .....</i>	<i>6</i>
<i>D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.....</i>	<i>7</i>
2.2 La VAS nella Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia.....	9
2.3 Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS .....	10
<b>Capitolo 3. PREVISIONI DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO .....</b>	<b>12</b>
3.1 Riferimenti generali.....	12
3.2 Previsioni di opere e interventi del PUGSS .....	12
<i>Nuove infrastrutturazioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Interventi di manutenzione.....</i>	<i>13</i>
3.3 Note relative ai contenuti di variante al Piano dei Servizi introdotti dal PUGSS .....	13
<b>Capitolo 4. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....</b>	<b>15</b>
4.1 Premesse .....	15
4.2 Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico.....	15
<b>Capitolo 5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI.....</b>	<b>17</b>
5.1 Sistema ambientale di scala comunale .....	17
5.2 Scenario ambientale degli ambiti direttamente interessati dal PUGSS.....	18
5.3 Effetti ambientali del PUGSS .....	19
5.4 Effetti sui siti della Rete Natura 2000.....	20

5.5	La partecipazione pubblica nella definizione degli effetti ambientali.....	21
<b>Capitolo 6.</b>	<b>CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS .....</b>	<b>22</b>
6.1	Riferimenti metodologici.....	22
6.2	Considerazioni sugli impatti ambientali e conclusioni .....	22

## Capitolo 1. PREMESSE GENERALI

### 1.1 Oggetto ed articolazione del documento

Il Comune di Acquanegra Cremonese ha provveduto alla redazione degli atti di disciplina del sottosuolo ai sensi della L.R. 7/2012 ad integrazione del Piano dei Servizi vigente, in particolare attraverso la formazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) conforme ai criteri del Regolamento Regionale n. 6/2010.

A valle delle recenti disposizioni regionali, le quali stabiliscono che anche il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi ricadono entro l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo stesso PUGSS, ove predisposto con iter autonomo rispetto al PGT, è da sottoporsi a tale procedura. Nello specifico, il PUGSS si configura quale atto integrativo del Piano dei Servizi, pertanto la sua formazione successiva ad un PGT già approvato costituisce variante al Piano dei Servizi medesimo e deve essere assoggettato alle disposizioni dell'art. 4 della LR 12/2005, che prevedono la *Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica* (cfr. LR 12/2005, art. 4, comma 2 bis, introdotto dalla LR 4/2012; DGR 9/3836 del 25/07/2012).

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti del PUGSS e sviluppa gli approfondimenti di legge ai fini della citata procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, avviata con DGC n. 77 del 25/11/2013.

Per quanto attiene l'impostazione generale del documento, si richiama il principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha stabilito che (Art. 12) *“la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”*.

Al sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni già oggetto del Rapporto Ambientale del Piano di Governo del Territorio di Acquanegra Cremonese, con relativo Piano dei Servizi, limitandosi ad una trattazione degli eventuali aspetti di nuova previsione programmatica e progettuale introdotti dal PUGSS in esame finalizzati alle determinazioni dell'Autorità Competente circa l'assoggettabilità/esclusione del PUGSS a VAS.

A tale scopo il documento si articola nei seguenti contenuti principali:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (capitolo 2);
- i richiami generali alle previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo in esame, come dettagliati negli elaborati di competenza a cui si rimanda (capitolo 3);

- i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (capitolo 4);
- la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e le considerazioni sui possibili effetti ambientali correlati alla proposta di PUGSS (capitolo 5);
- le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS del PUGSS (capitolo 6).

## Capitolo 2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

### 2.1 La Direttiva 2001/42/ce e il d.lgs. 152/06

Già dagli anni '70 l'applicazione di una valutazione ambientale ai piani ed ai programmi è stata riconosciuta, a livello internazionale, quale strumento essenziale per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

L'approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque il principio della valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato) con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

#### Direttiva 01/42/CE

Art. 3 - Ambito di applicazione

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. *Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:*
  - a) *che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o*
  - b) *per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*
3. *Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
4. *Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
5. *Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*
6. *Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.*
7. *Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »*

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:

Art. 6 - Oggetto della disciplina

- « 1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*



- a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*
3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].*
- 3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
4. *Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*
- a) *i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;*
- b) *i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*
- c) *i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;*
- c-bis) *i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. »*

## 2.2 La VAS nella Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta nel quadro normativo della Regione Lombardia con la L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, la quale all’articolo 4, comma 1, dispone che:

« *Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi.* »

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell’ambito di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4 , comma 2):

« *Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.* »

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2):

« *È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:*

*a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.* »

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009 e DGR n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore.

La più recente DGR n. IX/3836 del 25/07/2012 ha inoltre precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale alle varianti ai Piani dei Servizi e Piani delle Regole.

### 2.3 Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l'ambito di applicazione della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS è definita nell'Allegato 1 – Modello Generale alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento stabilisce che (punto 2.2 dell'Allegato 1):

« *La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:*

a) *P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);*

b) *P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti. »*

*Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se le varianti al DdP del PGT, diverse dai P/P di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. »*

Più nello specifico, l'Allegato 1a alla richiamata DGR IX/961 del 10.11.2010 definisce le procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al Documento di Piano dei PGT; ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal D.Lgs. 152/2006, a livello regionale non è invece prevista una specifica disciplina VAS per le varianti al PGT che comportino modifiche unicamente al Piano delle Regole o al Piano dei Servizi.

Relativamente alle varianti al Documento di Piano, l'Allegato 1a sancisce che (cfr. punto 2.1):

« *Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:*

a) *non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;*

b) *non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;*

c) *determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.*

*Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.*

*Per le varianti al DdP del PGT che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori del DdP, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se le varianti al DdP del PGT, diverse dai P/P di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. »*

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle seguenti fasi principali:

- Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;
- Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali connessi alla proposta di intervento;
- Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto Preliminare per almeno trenta giorni al fine dell'espressione dei pareri di competenza da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente coinvolti;
- Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti al fine della valutazione circa i possibili effetti ambientali correlati alla variante urbanistica;
- Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità precedente, in merito all'assoggettabilità a VAS della proposta di intervento; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare.

## Capitolo 3. PREVISIONI DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

### 3.1 Riferimenti generali

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 richiamato, il Rapporto Preliminare deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi (cfr. Allegato I alla Parte II D.Lgs. 152/2006):

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

A tale riguardo, si richiamano di seguito i contenuti principali del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo in esame, con specifico riferimento alle previsioni di opere ed interventi a cui siano riconducibili possibili effetti sull'ambiente.

### 3.2 Previsioni di opere e interventi del PUGSS

Le previsioni di nuove opere ed interventi sono individuate dal PUGSS di Acquanegra Cremonese all'interno della relazione del "Piano degli interventi". (elaborato R02)

Il documento individua due macro tipologie in cui far ricadere gli interventi da attuarsi sulla rete dei sotto servizi distinguendo le nuove infrastrutturazioni rispetto agli interventi di manutenzione. Di seguito si riporta una sintesi delle specifiche di entrambe le tipologie.

#### Nuove infrastrutturazioni

In riferimento all'analisi delle criticità sul territorio comunale, ricadono all'interno della presente classificazione quelle zone destinate alla futura evoluzione del comune quali le nuove aree di trasformazione( destinate ai nuovi insediamenti od alle nuove

infrastrutture) e tutti quei grandi comparti destinati alla riqualificazione del tessuto esistente, attualmente costituiti da complessi agricoli in disuso od in dismissione in immediato rapporto con la residenza.

Tali ambiti saranno caratterizzati da interventi per la realizzazione di nuovi tratti di rete di adduzione e distribuzione, per l'incremento di linee esistenti e per la realizzazione di nuove linee di distribuzione per nuovi insediamenti urbani.

Gli interventi costituiranno occasione per dotare e potenziare il sistema esistente con reti di servizi rinnovate e, per le nuove infrastrutture stradali, di realizzare un sistema di infrastrutture in trincea o cunicoli tecnologici.

Le porzioni di strade interessate sono elencate sommariamente:

in FENGO: prolungamento via Frassati - via Acquanegra - via Fengo;

in ACQUANEGRA: - viale Europa - via Crotta d'Adda angolo via Roma - via Roma – parallela di via Ponchielli (nuova strada) – prolungamento di via Ambrosoli (area produttiva).

#### Interventi di manutenzione

Nelle aree già edificate la scelta, tra le possibili infrastrutture e le tecniche di scavo, deve essere effettuata in base:

- alle caratteristiche delle aree stesse;
- alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico;
- alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

Ulteriori specifiche a riguardo vengono definite nella relazione "Piano degli Interventi" (elaborato R02).

In questa classificazione ricadono quindi tutti gli interventi effettuati sulle reti esistenti, allo scopo di ripristinare la funzionalità dei sotto servizi assicurandone il giusto utilizzo o migliorandone la qualità.

Tali interventi comprendono tutte le lavorazioni che possono essere effettuate attraverso i pozzetti di ispezione esistenti fino a quelle che necessitano la cantierizzazione del suolo pubblico con relativa manomissione della sede stradale.

### **3.3 Note relative ai contenuti di variante al Piano dei Servizi introdotti dal PUGSS**

In relazione ai contenuti del PUGSS dianzi descritti, non si riscontrano previsioni riferite alla realizzazione di nuove opere o infrastrutture tali da assumere rilevanza sotto il profilo ambientale, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura degli interventi, le dimensioni o altri elementi progettuali.

Analogamente le determinazioni del PUGSS si pongono quale completamento ed approfondimento settoriale del Piano dei Servizi originario, che tuttavia non generano influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Si rimanda alle sezioni successive per ulteriori considerazioni di carattere ambientale.

## Capitolo 4. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 4.1 Premesse

Il Rapporto Ambientale di VAS che ha accompagnato il PGT di Acquanegra Cremonese, comprensivo del Piano dei Servizi, ha esaminato nel dettaglio le relazioni tra il piano urbanistico in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato.

In particolare, l'analisi, sia dello scenario pianificatorio che programmatico, è stata finalizzata al raggiungimento di due obiettivi principali:

- a) la verifica di compatibilità generale della variante urbanistica rispetto alle disposizioni dei diversi piani e programmi territoriali o settoriali;
- b) l'individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi che consentano di orientare i contenuti della variante urbanistica verso criteri di sostenibilità ambientale.

### 4.2 Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico.

L'insieme dei piani e programmi che governano l'ambiente-territorio oggetto del PGT di Acquanegra Cremonese ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è stata finalizzata a stabilire la rilevanza del Piano e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia ambientale.

Secondo le finalità sopra espresse, la VAS del PGT di Acquanegra Cremonese ha trattato gli elementi programmatici di seguito riportati.

#### Livello Regionale

**Piano Territoriale Regionale (PTR)** – approvata con DCR n.951 del 19.01.2010  
( aggiornata con DCR n.78 del 9 luglio 2013 )

Lo strumento si configura quale promotore di obiettivi e strategie di sviluppo per l'intera Lombardia, nella diversa declinazione d'ambito dei sistemi territoriali individuati dal Piano. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. La sezione Piano Paesaggistico Regionale (PPR) assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa.

**Rete Ecologica Regionale (RER)** – approvata con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale. Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" costituisce strumento orientativo per la definizione e la



salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione regionale e locale.

### **Livello Provinciale**

#### **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Cremona** *approvato con DCP n. 113 del 23.12.2013*

Il PTCP individua gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, definendo un coordinamento delle opere e delle azioni che interagiscono con la programmazione svolta a livello locale; inoltre, Il PTCP assume valore di piano paesaggistico a livello provinciale, in quanto individua le azioni atte a raggiungere le previsioni del Piano Territoriale Regionale in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Tenuto conto dei contenuti del PUGSS in precedenza richiamati e considerate le finalità del presente Rapporto Preliminare, non si richiamano in questa sede i contenuti degli strumenti programmatici sopra citati, rimandando per essi al Rapporto Ambientale VAS del PGT.

## Capitolo 5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI

### 5.1 Sistema ambientale di scala comunale

Relativamente alla restituzione dello scenario ambientale a scala comunale, sono disponibili gli approfondimenti svolti in sede di formazione originaria del PGT e relativa VAS.

In particolare, il Rapporto Ambientale VAS del PGT di Acquanegra Cremonese riporta un'analisi ambientale di dettaglio del territorio comunale con lo scopo di approfondire lo studio dell'area o delle porzioni di territorio su cui il Piano può avere effetti ambientali.

Tale analisi ambientale risulta articolata sui seguenti indicatori:

- Aria e fattori climatici;
- Acqua (acque superficiali e consumi idrici);
- Suolo;
- Flora, fauna e biodiversità;
- Paesaggio e beni ambientali;
- Reti ecologiche;
- Rumore;
- Rifiuti;
- Mobilità e trasporti

A livello di sintesi, le principali sensibilità e criticità ambientali evidenziate per Acquanegra Cremonese sono così individuate:

#### SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE

---

##### Elementi del paesaggio naturale ed agricolo

I principali elementi territoriali sensibili e critici che si individuano nel paesaggio naturale ed agricolo di Acquanegra sono:

- banalizzazione del territorio agricolo e presenza di nuclei rurali sotto utilizzati o in stato di abbandono;
- processo di forte artificializzazione delle aree agricole;
- fenomeni di erosione e marginalizzazione degli spazi aperti con depauperamento e compromissione dei valori ambientali.

##### Elementi del sistema idrico ed atmosferico

I principali elementi territoriali sensibili e critici che si individuano nel sistema idrico di Acquanegra sono:

- scarsa qualità delle acque di alcune aste del sistema idrico secondario;
- reticolo idrico minore, roggia Riglio e Canale Navigabile;

### Elementi della rete ecologica locale

I principali elementi territoriali sensibili e critici che si individuano nella rete ecologica di Acquanegra sono:

- connessione con la rete ecologica provinciale;
- corridoi afferenti il sistema delle acque;
- Canale Navigabile.

### **SISTEMA INSEDIATIVO**

---

Le principali criticità e sensibilità riscontrate sono:

- l'incompletezza strutturale della frangia urbana;
- monofunzionalità urbana del comune (con riflessi anche sul tessuto sociale);
- la bassa qualità edilizia e urbanistica;
- scarsa attenzione alle relazioni tra le regole e lo sviluppo urbano e non.

### **SISTEMA DELLA MOBILITA'**

---

Le principali criticità riscontrate sono:

- presenza di nodi critici nella viabilità locale in relazione all'aumento del carico passivo di attraversamento;
- cesura del territorio generata dall'attraversamento di infrastrutture su gomma, ferro ed acqua (SS 234 "Codognese", ferrovia Mantova – Cremona - Milano, Canale Navigabile);
- Percorsi promiscui pedoni-ciclisti/autoveicoli in ambito urbano.

Analogamente a quanto effettuato per lo scenario programmatico, considerati i contenuti del PUGSS in esame e le finalità della presente indagine, tenuto anche conto del già citato principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si ritiene opportuna una riproposizione con il presente Rapporto Preliminare delle analisi di scenario ambientale già effettuate in occasione della VAS originaria del PGT, alle quali pertanto si rimanda.

## **5.2 Scenario ambientale degli ambiti direttamente interessati dal PUGSS**

Per la determinazione delle tematiche da esaminare attraverso un'analisi ambientale di dettaglio, viene di norma applicata la metodologia dello "scoping", tecnica rivolta alla preliminare individuazione delle componenti ambientali a cui dedicare specifico approfondimento<sup>1</sup>, la quale viene condotta sulla base delle risultanze della fase conoscitiva, del confronto con casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche.

In base a tali riferimenti le componenti ambientali usualmente coinvolte da una nuova previsione urbanistica in ambito urbano sono così individuabili:

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Mobilità e traffico autoveicolare
- Paesaggio
- Flora, fauna ed ecosistemi

- Inquinamento acustico
- Inquinamento elettromagnetico
- Inquinamento luminoso
- Radiazioni ionizzanti
- Rifiuti
- Risorse primarie ed energia
- Salute pubblica ed aspetti

All'interno di questo insieme generale vengono successivamente selezionate le sole componenti ambientali che possono essere interessate dagli effetti del piano urbanistico/variante in esame. La scala di analisi e rappresentazione di ciascuna componente ambientale – a livello comunale o locale – varia coerentemente con la tematica esaminata.

Nel caso in esame, stanti i contenuti specifici del PUGSS e l'assenza di previsioni di opere o interventi autonomi rispetto alle più generali previsioni insediative del Piano di Governo del Territorio vigente (già sottoposte a valutazione ambientale), ulteriori approfondimenti rispetto alle analisi esposte nel Rapporto Ambientale VAS del PGT appaiono ridondanti e come tali vengono omessi.

### **5.3 Effetti ambientali del PUGSS**

Esaminati i contenuti del PUGSS, i quali non introducono nuove previsioni di opere o interventi rispetto al PGT vigente, ma assumono un profilo complementare e di programmazione settoriale rispetto alle determinazioni del PGT vigente, già sottoposte a valutazione ambientale, non si ravvisano elementi di possibile impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica.

La previsione di realizzare un sistema di polifore con reti dei servizi rinnovati le porzioni delle strade interessate dalle opere di trasformazione urbanistica, nonché quella di realizzare un sistema di infrastrutture in trincea e di cunicoli tecnologici per i nuovi assi stradali configurano effetti riferiti strettamente alla fase realizzativa (cantiere) e presentano connotati che esulano dagli aspetti di rilevanza strategica, a scala urbanistica, rispetto ai quali la VAS è chiamata ad esprimersi.

Dette opere ed interventi verranno, peraltro, realizzati contestualmente alle iniziative di trasformazione urbanistica alle quali si accompagnano, le quali sono già state oggetto di valutazione ambientale favorevole, ed assumono rispetto alle stesse entità secondaria, tale da non fornire i presupposti per un concreto approfondimento nel merito degli effetti ambientali.

Poste queste valutazioni di sintesi, e fermi restando i contributi che potranno pervenire in sede di Conferenza di Verifica, è possibile assumere la variante al Piano dei Servizi vigente connessa alla formazione del PUGSS priva di possibili esternalità ambientali significative o modificazioni percepibili nello stato dei luoghi.

#### 5.4 Effetti sui siti della Rete Natura 2000

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all'allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar). I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.

Per la conservazione dei siti, l'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l'art. 5 del D.P.R. 357/97 prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La DGR della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della DGR) l'esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.

L'eventuale esigenza di svolgimento della Valutazione di Incidenza è previsto che venga esaminata congiuntamente alle più generali attività di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al presente elaborato.

Nell'ambito del presente approfondimento dovranno essere quindi considerati sia i SIC che le ZPS che mantengono stretti rapporti con il contesto territoriale interessato, ovvero come indicato dalla nota regionale F1.2010.0012049 del 05.11.2010, che ricadano in toto o in parte nell'ambito amministrativo del comune o dei comuni contermini. In pratica, adottando questo tipo di approccio i siti che risultano essere coinvolti sono 2 , ed in particolare si tratta del **SIC di Spiaggioni di Spinadesco ( IT20A0016 )** e della **ZPS Spinadesco ( IT20A0501 )** esterni al comune, ma afferenti al sistema ambientale del Po con il quale il territorio circostante Acquanegra, è in relazione.

Individuati quindi i siti Rete Natura 2000 ed evidenziato che i contenuti del PUGSS non introducono nuove previsioni di opere o interventi rispetto al PGT vigente, si può concludere di ritenere validi ed invariati i contenuti previsti nella Valutazione d'Incidenza allegata allo strumento urbanistico vigente.

### **5.5 La partecipazione pubblica nella definizione degli effetti ambientali**

In concomitanza all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità della variante urbanistica a VAS, l'Autorità competente ha provveduto a pubblicare apposito avviso con il quale si sono individuati i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e le modalità per la loro partecipazione.

Le eventuali risultanze dell'iniziativa potranno essere discusse in occasione della Conferenza di Verifica.

## Capitolo 6. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS

### 6.1 Riferimenti metodologici

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti del PUGSS e della relativa variante urbanistica sul Piano dei Servizi vigente, si evidenzia come la stessa:

- a) non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

Il PUGSS in esame non rientra dunque tra le tipologie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la fattispecie esula pertanto dall'ambito più generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente individui possibili impatti significativi sull'ambiente.

### 6.2 Considerazioni sugli impatti ambientali e conclusioni

Alla luce di quanto in precedenza espresso si sintetizza come segue la relazione tra il PUGSS in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

- i contenuti del PUGSS/variante al Piano dei Servizi non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta di PUGSS non definisce, infatti, quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), nè le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
- le valutazioni di carattere ambientale non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale: gli effetti attesi assumono entità non significativa ed in ogni caso ricompresi entro quelli delle più generali previsioni del PGT vigente, già sottoposte a valutazione ambientale favorevole.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso d'insieme che essi esprimono, non si ravvisano per il PUGSS di Acquanegra Cremonese effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica, rispetto alla quale la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata ad esprimersi.

Eventuali approfondimenti settoriali potranno accompagnare le fasi di attuazione, ove richiesti in sede di Conferenza di Verifica dagli Enti ed Autorità coinvolti, senza tuttavia sottendere l'esigenza di una ulteriore e più ampia fase di Valutazione Ambientale Strategica.

La determinazione finale di esclusione dalla VAS è in ogni caso rimessa all'Autorità competente designata.